

## Delibera n° 1968

Estratto del processo verbale della seduta del  
**14 novembre 2019**

### oggetto:

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 8 (INVESTIMENTI DELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE), SOTTOMISURA 8.4 (SOSTEGNO AL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI), TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.4.1 (RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE DA CALAMITÀ NATURALI) DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. MODIFICHE.

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| <b>Massimiliano FEDRIGA</b> | Presidente      | presente |
| <b>Riccardo RICCARDI</b>    | Vice Presidente | presente |
| <b>Sergio Emidio BINI</b>   | Assessore       | assente  |
| <b>Sebastiano CALLARI</b>   | Assessore       | presente |
| <b>Tiziana GIBELLI</b>      | Assessore       | assente  |
| <b>Graziano PIZZIMENTI</b>  | Assessore       | presente |
| <b>Pierpaolo ROBERTI</b>    | Assessore       | assente  |
| <b>Alessia ROSOLEN</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Fabio SCOCCIMARRO</b>    | Assessore       | presente |
| <b>Stefano ZANNIER</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Barbara ZILLI</b>        | Assessore       | assente  |

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visti:**

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 17 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ed in particolare l'articolo 34 - Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2019) 1768 final del 27 febbraio 2019, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale di data 15 marzo 2019 n. 425, ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede al punto 8.2.7.3.2 la sottomisura 8.4 – Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici;

**Considerato** che i criteri di selezione della misura 8.4.1 sono stati sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

**Vista** la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali);

**Vista** la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";

**Visto** il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, come modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2019 n. 1216, con la quale è stato approvato il bando per l'accesso alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), Sottomisura 8.4 (Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici), tipologia di intervento 8.4.1 – ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, predisposto dal Servizio foreste e Corpo forestale;

**Considerato** che è in corso di approvazione da parte della Commissione europea la proposta di modifica del PSR trasmessa, tramite il sistema SFC, in data 21/10/2019, contenente, tra l'altro, l'eliminazione della condizione di ammissibilità per i beneficiari precedentemente inserita con la versione 8 del PSR, ossia che il beneficiario abbia la disponibilità del bene già alla data dell'evento calamitoso, che non trova corrispondenza con quanto disposto a livello generale dai regolamenti comunitari;

**Considerato** peraltro che, anche con l'eliminazione di detta condizione di ammissibilità, rimane comunque valido quanto già indicato tra le condizioni generali applicate alle misure di cui alla sezione 8.1.2.1 Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili del PSR ("Per operazioni realizzate su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013");

**Considerato** altresì che, per mero errore materiale, all'articolo 15 comma 1 lettera a) n. 3) del bando è stata indicato il riferimento al Prezzario delle forniture dei lavori di arboricoltura da legno, laddove il riferimento corretto è all'allegato C della deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 2018 n. 556;

**Ritenuto** opportuno, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione della modifica del PSR sopra enunciata, consentire la presentazione delle domande di sostegno da parte di soggetti che abbiano i requisiti di ammissibilità per le operazioni realizzate su beni immobili riportate nella sezione 8.1.2.1 del PSR, subordinando l'ammissibilità delle domande medesime all'approvazione della proposta di modifica del PSR;

**Considerato** che la modifica proposta non determina alcuna disparità di trattamento tra i beneficiari e che la eliminazione della condizione di ammissibilità sopra esposta garantisce la massima partecipazione dei potenziali beneficiari della tipologia di intervento;

**Ritenuto** pertanto di modificare il bando cui alla DGR n. 1216/2019, come segue:

a) Dopo il comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

<< 2 bis. Possono altresì presentare domanda di sostegno i beneficiari che dispongono del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica dei terreni sui quali vengono eseguite le operazioni oggetto della domanda medesima, con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni stessi, alla data di presentazione della domanda.

2 ter. L'ammissibilità delle domande presentate ai sensi del comma 2 bis è condizionata all'approvazione, da parte della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013, della modifica del PSR presentata in data 21/10/2019, concernente la soppressione della condizione di ammissibilità relativa al possesso in capo ai beneficiari della disponibilità giuridica dei

terreni alla data dell'evento calamitoso. In caso di approvazione della Commissione della modifica di cui al presente comma la condizione di cui al comma 2 si intende eliminata.>>;

- all'articolo 15 comma 1 lettera a) n. 3 le parole: <<di cui alla DGR del 28.9.2018, n.1797 in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno>> sono sostituite dalle parole: <<di cui all'allegato C della deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 2018 n. 556>>;

**Vista** la legge regionale n. 7/2000;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

**Visto** l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

1. Di approvare le modifiche al bando per l'accesso alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), Sottomisura 8.4 (Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici), tipologia di intervento 8.4.1 – ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2019 n. 1216, come di seguito riportate:
  - a) Dopo il comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Possono altresì presentare domanda di sostegno i beneficiari che dispongono del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica dei terreni sui quali vengono eseguite le operazioni oggetto della domanda medesima, con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni stessi, alla data di presentazione della domanda.

2 ter. L'ammissibilità delle domande presentate ai sensi del comma 2 bis è condizionata all'approvazione, da parte della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013, della modifica del PSR presentata in data 21/10/2019 concernente la soppressione della condizione di ammissibilità relativa al possesso in capo ai beneficiari della disponibilità giuridica dei terreni alla data dell'evento calamitoso. In caso di approvazione della Commissione della modifica di cui al presente comma la condizione di cui al comma 2 si intende eliminata.>>;
  - b) al numero 3 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 le parole: <<di cui alla DGR del 28.9.2018, n.1797 in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'allegato C della deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 2018 n. 556>>.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE